



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Alessandro Volta"

Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126
web: www.itivolta.pa.it - e-mail: patf010004@istruzione.it - PEC: itisavolta@pec.it
C.F. 80016540827



CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO

(Testo con modifiche apportate dal Consiglio di istituto sino alla delibera del 17/06/2011)

Art.1

Principi generali

I locali dell'istituto possono essere concessi in uso temporaneo e precario secondo modalità, termini e condizioni stabiliti nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 011/4/c del 20/1/2004 che qui di seguito si riporta integralmente.

La Provincia Regionale di Palermo, con il presente regolamento intende massimizzare l'uso dei locali scolastici di proprietà dell'Ente al fine di metterli più efficacemente a disposizione della collettività e nel medesimo tempo, recuperare i costi derivanti da tale utilizzo, soprattutto, a tutela del patrimonio scolastico stesso; concedendoli temporaneamente a soggetti terzi (concessionari) in subordine allo svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari ed in ogni altra iniziativa culturale e/o formativa promossa dall'istituto, e dall'utilizzo dei locali stessi nell'ambito di altri istituti secondari di II° di competenza della Provincia; esso si ispira ai criteri di economicità e buona efficienza dell'Amministrazione, alle disposizioni di leggi vigenti, nonché al Regolamento di Organizzazioni degli Uffici e dei Servizi, testo deliberato dalla Giunta Provinciale, con atto n. 1012113 del 29 Dicembre 2000, con le modifiche introdotte dalla delibera n. 00916 del 19 Gennaio 2001 e n. 23411 del 30 Luglio 2001.

Art. 2

Concessionari

I locali scolastici - fatta eccezione per i laboratori di ogni tipo le palestre annesse ai medesimi istituti - potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: convegni, conferenze, seminari, iniziative e manifestazioni culturali, sociali ed umanitarie (mostre, cineforum) senza fine di lucro, da parte di:

- Istituzione scolastiche (non di competenza della Provincia), per attività non curriculari;
- Regione ed Enti locali territoriali;
- Organi eletti pubblici e loro organismi decentrati;
- Enti ed istituzioni di diritto pubblico nazionali, regionali, provinciali, comunali;
- Associazioni private ed organismi territoriali aventi finalità culturali, sociali, professionali, ecc.;
- Enti, istituzioni culturali con responsabilità giuridica che promuovono lo sviluppo ed il miglioramento della scuola;
- Comitati di quartiere ed organismi simili azione civica, la cui operatività ai predetti fini sia riconosciuta dai Consigli o di Istituto e dell'Autorità comunale o dei suoi organismi decentrati;
- Organizzazioni sindacali e professionali di categoria ed intercategoriali rappresentative sul piano nazionale provinciale;
- Associazioni cooperativistiche formalmente costituite ed organismi ad essi affiliati.

Art. 3

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di concessione dei locali, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, complete di copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, se previsti dalle norme di legge

che regolano la materia, nonché esplicitanti le finalità preposte dal concessionario, dovranno essere presentate, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto al termine previsto per l'inizio delle attività, presso l'Istituto Scolastico dove sono ubicate le aule a cui si fa riferimento e per conoscenza all'Ente Provincia. Il Consiglio di Istituto esprimerà entro il termine utile in relazione al previsto inizio delle attività per cui si chiede la concessione e, comunque, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, parere relativo all'accettazione o meno dell'istanza. La durata della concessione dovrà essere commisurata al tipo di attività da svolgere e comunque non potrà superare i 3 mesi, eventualmente rinnovabili.

Art.4

Rimborsi forfettari

In ottemperanza al D.L. n. 415 del 28.12.1989 convertito in legge n. 38 del 28. 2.1990 relativo alla concessione dei servizi a domanda individuale, la misura del rimborso forfetario per ogni giornata di utilizzo aule, auditorium, aula magna, ecc., è così fissata:

- Locale con superficie estesa fino a mq. 50: - € 62,00 oltre le sei ore di utilizzo;
- €31,00 entro le sei ore di utilizzo.

- Locale con superficie estesa oltre i mq. 50: - € 220,00 oltre le sei ore di utilizzo;
- € 100,00 entro le sei ore di utilizzo.

Art. 5

Modalità di pagamento

I versamenti relativi agli importi dovranno essere effettuati in favore dell'istituto scolastico presso il quale sono ubicate le aule concesse entro 60 giorni dalla concessione. L'istituto scolastico, dopo aver ricevuto effettuerà il trasferimento di una parte delle stesse nella misura di 1/3, entro 60 giorni, in favore dell'Ente proprietario, che si riserva di comunicare la propria banca d'appoggio.

Art.6

Rendicontazione

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo (annualmente), di comunicare presso la Direzione Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio, le istanze di concessione locali scolastici, corredate dalle delibere del Consiglio d'Istituto concernenti il rilascio o meno dell'autorizzazione della concessione ed i relativi versamenti effettuati in favore della Provincia Regionale di Palermo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7

Norme Finali

La richiesta di cui all'art. 3 dovrà essere compatibile al rispetto delle vigenti norme in materia assicurativa e sicurezza pubblica.

Il presente regolamento costituisce un allegato al Regolamento di istituto approvato dal Consiglio d'istituto.